

MODULO S1

Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese

AVVERTENZE GENERALI

Il modulo è soggetto ad imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modulo

- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperative
- Consorzio con attività esterna
- Società consortile
- Società tra avvocati ai sensi del d.lgs. n. 96/2001
- Ente pubblico economico
- Gruppo europeo di interesse economico
- Società estera, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell'attività principale in Italia (in tal caso va sempre allegato anche il modulo SE). La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta il modulo R a cui va allegato il modulo UL
- Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma d'impresa
- Azienda speciale e consorzio fra gli enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- Società semplice

Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzerà il termine impresa o società per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate.

Finalità del modulo

Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei seguenti atti:

- atto costitutivo di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., società cooperative, società consortili, società tra avvocati.

Si tenga presente che le piccole società cooperative dal 1° gennaio 2004 non potranno più essere costituite e quelle già esistenti a tale data sono obbligate a trasformarsi in società cooperative entro il 31 dicembre 2004

- atto o contratto costitutivo di consorzio
- contratto costitutivo di G.E.I.E.
- atto costitutivo di ente pubblico che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, salvo il caso in cui l'ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini regionali: in tal caso nel quadro note del modulo XX vanno indicati gli estremi della Gazzetta o del Bollettino
- atto di società estera che in Italia istituisca o una sede secondaria o avvii l'oggetto principale dell'attività
- atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- atto di trasferimento della sede legale da altra provincia dei soggetti sopra indicati. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del Registro delle Imprese di provenienza.

Le società semplici utilizzano il modulo S1 per:

1. richiedere l'iscrizione del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del R.I.;
2. richiedere l'iscrizione della costituzione della società in forma verbale: al modulo non viene allegato alcun atto

Ufficio competente alla ricezione della domanda

E' quello della sede legale dell'impresa.

Nel caso in cui si tratti di una società estera, l'ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

A seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, sono il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.

Avvertenze per i singoli riquadri

B / ESTREMI DELL'ATTO

Vanno indicati:

- il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente)
- il notaio rogante/autenticante ed il relativo codice fiscale, la sede notarile ed il numero di repertorio assegnato all'atto
- la data dell'atto
- la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio del registro

1/ CODICE FISCALE

Va indicato il numero del codice fiscale dell'impresa.

2/ PARTITA IVA

Va indicata qualora sia diversa dal codice fiscale

3/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Va indicata la denominazione o ragione sociale dell'impresa, così come risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal contratto consortile, dai patti sociali, comprensiva dell'eventuale forma abbreviata. Per le società in liquidazione, che trasferiscono la propria sede legale da un'altra provincia, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

4/ FORMA GIURIDICA

Va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da tabella corrispondente).

5/ SEDE LEGALE

Va indicato l'indirizzo della sede legale dell'impresa, comprensivo della via e del numero civico.

Nel caso di iscrizione dell'atto di trasferimento della sede legale da un'altra provincia deve essere indicato l'indirizzo della nuova sede.

Per le società aventi sede legale all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero della sede legale completo di tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione.

Nel campo "presso od altre indicazioni" deve essere specificato ad esempio lo studio notarile, commerciale, ecc., presso cui è eventualmente ubicata la sede, o eventuali altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.).

Va indicato, inoltre, se presso la sede legale sono ubicati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede amministrativa dell'impresa); diversamente si deve compilare anche il

modulo UL, per denunciare al Repertorio Economico Amministrativo l'ubicazione della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia.

Nel caso in cui la sede amministrativa sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede legale, la denuncia relativa all'unità locale deve essere presentata solo in quella provincia, previa iscrizione dell'impresa nel R.I. della sede legale.

6/ DURATA

Va indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza della società, dell'ente o del consorzio.

Se la durata è espressa in anni, deve essere indicata, quale data termine, la data risultante dalla somma della data di costituzione o della data iniziale fissata dall'atto costitutivo ed il numero di anni previsto nell'atto stesso (es. se la data costituzione è 30 novembre 1998 e la durata della società è di anni venti, la data termine da indicare è 30 novembre 2018).

Se invece la durata è specificata deve essere indicata nel campo "Data termine", precisando la data (ad esempio durata fino al 31.12.2010 andrà indicato 31.12.2010).

Se la durata è soggetta a proroga tacita, va specificato se la proroga è indeterminata (ex art. 2273 c.c.) altrimenti va indicato il numero degli anni per i quali è consentita la proroga tacita.

7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI

Va indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza del primo esercizio sociale, nonché il giorno ed il mese di scadenza degli esercizi successivi indicati nello statuto.

Se lo statuto prevede la proroga dei termini relativi all'approvazione del bilancio di esercizio, deve essere indicato il numero dei giorni di proroga previsti.

8/ CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE

Va indicato l'ammontare del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dalla società. Il valore deve essere indicato in euro.

Se il capitale sociale è espresso in valuta estera, va precisato anche il tipo di valuta.

Nel campo "Conferimenti e benefici" va inserita una semplice menzione delle relative informazioni (ad esempio: indicando il numero dell'articolo dell'atto costitutivo).

In questo riquadro va indicato il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni. Si tenga presente, infatti, che ai sensi dell'art. 2346 c.c., possono essere emesse anche azioni prive del loro valore nominale.

Per i soli consorzi va indicato l'ammontare del fondo consortile ed il modo di formazione del fondo stesso (ad esempio contributi dei consorziati).

9/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI

Il riquadro va compilato solo per s.n.c., s.a.s e società semplici e deve riportare l'ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci (le quote conferite da ciascun socio devono essere specificate nel quadro 6 del modulo Intercalare P.).

Il valore deve essere indicato in euro.

10/ OGGETTO SOCIALE

In tale riquadro deve essere trascritto integralmente l'oggetto sociale.

Per società di capitali va indicato l'attività che costituisce l'oggetto sociale. Pertanto è necessario menzionare gli specifici settori commerciali nei quali la società intende operare.

Si tenga presente che le società semplici, ai sensi dell'art. 2249 c.c., devono avere per oggetto sociale l'esercizio di un'attività non commerciale, non rientrante cioè tra quelle previste dall'art. 2195 c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti).

L'effettivo esercizio dell'attività della società o dell'ente deve essere comunicato entro 30 giorni dall'inizio della stessa, compilando il modulo S5 se svolta presso la sede legale, il modulo SE se svolta presso la sede secondaria, il modulo UL se svolta presso un'unità locale.

11/ TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

Va indicata la Camera di Commercio di provenienza ed il relativo numero R.E.A.

Nel caso di trasferimento di sede legale da altra provincia, si possono verificare la seguenti ipotesi:

1. nella provincia della precedente sede legale cessa ogni attività esercitata anche presso eventuali unità locali: in questo caso deve essere selezionata la casella "Cessazione totale di attività";
2. presso l'indirizzo della precedente sede legale rimane ubicata un'unità locale della impresa, non deve essere selezionata la casella "Cessazione totale di attività", e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni), presso la Camera di Commercio di provenienza.
3. qualunque variazione relativa ad altre unità locali presenti nella provincia di provenienza, andrà comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio dove queste erano ubicate;
4. nella provincia di destinazione sono già presenti una o più unità locali: in questo caso al modulo S1 deve essere obbligatoriamente allegato un modulo U.L. al fine di salvaguardare

il numero R.E.A. già esistente nella provincia della nuova sede legale. Se la sede dell'impresa si trasferisce presso un'unità locale già dichiarata, con il medesimo modulo U.L. questa dovrà essere cessata.

13/ ORGANI SOCIALI IN CARICA

Va indicato il codice corrispondente agli organi sociali nominati nell'atto costitutivo (ad es. CS = consiglio di sorveglianza, CG = consiglio di gestione).

Va indicato il numero minimo e massimo dei componenti, stabilito da statuto o da atto costitutivo, e quelli in carica.

Per tali organi deve essere specificata, inoltre, il termine di durata che può essere espresso con un numero di esercizi o di anni o con un'altra durata (es. fino approvazione del bilancio).

Per quanto riguarda il sistema di amministrazione adottato si intende quello effettivamente in carica, a prescindere dalle indicazioni statutarie.

I dati relativi al collegio sindacale vanno indicati solamente se quest'ultimo è stato nominato.

Per le società di persone indicare il numero totale dei soci.

15/ POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA

I poteri degli organi in carica devono essere trascritti integralmente

16/ IMPRESA/E A CUI LA SOCIETA' SUCCEDE

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui una nuova società subentri, per fusione o scissione ad una o più società già iscritte nel registro delle imprese.

Per ogni società devono essere specificati il codice fiscale, la denominazione ed il codice relativo al titolo del subentro.

Qualora la società subentrante continui l'attività della società cui succede, deve essere compilato anche il modulo S5 o UL o SE a seconda del luogo ove è svolta l'attività.

17/ LIMITAZIONI RESPONSABILITA' SOCI

Va indicato l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto relativo alle limitazioni o esclusioni di responsabilità previste.

Nel caso di costituzione della società semplice con contratto verbale eventuali limitazioni o esclusioni devono essere trascritte integralmente in questo riquadro.

18/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI

Vanno indicate le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (specificando l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto), indicando anche l'eventuale incidenza delle perdite sulle diverse categorie di azioni.

Per quanto concerne le società di persone, va indicata la ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i soci, prevista dall'atto costitutivo.

Nel caso di costituzione della società semplice con contratto verbale le ripartizioni devono essere trascritte integralmente in questo riquadro.

24/ STRUMENTI FINANZIARI

Vanno indicati gli strumenti finanziari previsti dall'atto costitutivo o dello statuto, utilizzando i relativi codici come da tabella corrispondente (ad esempio azioni ordinarie, obbligazioni convertibili, titoli di debito).

In questo riquadro, vanno indicati, inoltre, gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi alla descrizione di tali strumenti finanziari (ad esempio quelli che disciplinano le caratteristiche, le modalità di emissione e circolazione delle azioni o concernenti le condizioni di emissione e le modalità di rimborso dei titoli di debito).

25/ PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE

Va indicata la costituzione da parte della società di un patrimonio o finanziamento destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (utilizzando il codice come da tabella corrispondente), e va descritto il patrimonio stesso.

In questo riquadro deve essere indicato, inoltre, l'eventuale costituzione di un finanziamento destinato all'affare (anche in tal caso, si deve inserire il corrispondente codice).

Nello stesso riquadro va indicata la modifica o la cessazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare qualora l'atto di trasferimento della sede legale della società da un'altra provincia rechi anche le predette variazioni.

26/ PATTI PARASOCIALI

Va indicata la tipologia dei patti parasociali (inserendo i codici come da tabella corrispondente).

Ad esempio occorre specificare se si tratta di patti parasociali relativi all'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano, o se gli stessi patti pongono dei limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni anche delle controllanti, o se sono stati stipulati per l'esercizio di un'influenza dominante.

Si tenga presente che sono soggetti a deposito nel registro delle imprese solo i patti parasociali delle società che ricorrono al capitale di rischio.

Non sono da considerarsi patti parasociali, e pertanto non sono soggetti al suddetto deposito, i patti strumentali agli accordi di collaborazione produttiva e relativi a società interamente possedute dai partecipanti agli accordi, in quanto non finalizzati a quella stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società, come richiesto dall'art. 2341 bis c.c.

27/ ASSEMBLEA: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO

Va indicato l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto relativo alle modalità di convocazione dell'assemblea e di intervento dei soci nell'assemblea stessa.

28/ CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE

Va indicato l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto relativo alle cause di recesso e di esclusione dei soci.

Va indicato, inoltre, l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto concernente le limitazioni alla circolazione di conferimenti, quote ed azioni, e le cause di gradimento e di prelazione nel trasferimento tra soci delle stesse.

FIRMA

Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali.

Nel caso di società semplice costituita con contratto verbale o con atto scritto con firme non autenticate dei soci il modulo deve essere sottoscritto da tutti i soci.